

N. R.G. 590/2025 V.G.



**TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA**

in composizione collegiale, in persona dei magistrati:

Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente Relatore;

Dott. Claudio Cozzella, Giudice;

Dott.ssa Micol Menconi, Giudice;

letto il ricorso per la declaratoria dell'esecutorietà del lodo arbitrale n. 450/2024 presentata da *Parte\_I* (c.f. *C.F.\_I* );

vista la documentazione prodotta ed i chiarimenti forniti;

rilevato che il lodo è stato emesso in forza di clausola compromissoria in arbitri adottata in via unilaterale, stante la contumacia della parte convenuta in mediazione;

ritenuto che la clausola arbitrale debba necessariamente essere il frutto di uno specifico accordo tra le parti, che devono manifestare l'intento di derogare alla giurisdizione ordinaria;

ritenuto, pertanto, che il lodo arbitrale di cui si chiede la declaratoria di esecutorietà non potesse essere emesso in forza della predetta clausola di arbitrato unilateralmente adottata;

**P.Q.M.**

respinge il ricorso.

Si comunichi.

Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 23.10.2025.

Il Presidente est.

Alessandro Di Giacomo